

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LI

BARI, 16 LUGLIO 2020

n. 105 suppl.



Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA**Atti e comunicazioni degli Enti Locali**

UNIONE DEI COMUNI “ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI”

Decreto 2 luglio 2020, n. 3

Modifiche Statuto..... 4

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

UNIONE DEI COMUNI "ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI"

Decreto 2 luglio 2020, n. 3

Modifiche Statuto.

UNIONE DEI COMUNI
"ARO 2 Barletta Andria Trani"

DECRETO n. 3 /2020

OGGETTO : Modifiche allo Statuto dell'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

⌚ con Decreto del Commissario ad Acta n.2 del 2/10/2013, reg.to a Barletta il 21/10/2013 al n.5059 serie 3 - veniva costituito l'Ente "Unione ARO 2 Barletta Andria Trani", quale forma associata tra i Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola per l'esercizio obbligatorio delle funzioni inerenti la gestione del servizio rifiuti;

⌚ l'Unione è stata costituita per anni sei a decorrere dalla data dell'atto sopra richiamato, e prorogata per ulteriori anni 6, giusta delibera di Giunta n. 17 del 30/9/2019, con la quale si è stabilito di *"prendere atto della volontà espressa dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione ARO 2 BT e per l'effetto prorogare di anni 6 la durata stabilita dall'art. 6 dello Statuto dell'Unione fatta salva la possibilità di recesso al verificarsi della aggiudicazione delle Gare Ponte in corso di espletamento"*;

⌚ in relazione all'iter avviato successivamente e finalizzato allo scioglimento dell'Unione, veniva proposta dalla Giunta ARO con delibera n. 4 del 6/3/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21 dello Statuto dell'Unione, una modifica all'art. 6 e l'introduzione di un articolo 6 bis rubricato "scioglimento";

Letto l'art. 21 dello Statuto dell'ARO2 BT, che disciplina le modifiche statutarie prevedendo che: *"la proposta di modifica è approvata dalla giunta, con il voto favorevole di tutti i componenti, e trasmessa ai Comuni, a cura del Presidente, per l'approvazione nei rispettivi Consigli comunali, da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Se la modifica è approvata da tutti i Consigli comunali, il Presidente ne dispone con proprio atto la pubblicazione su BUR e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267."*

PRESO ATTO che i quattro Comuni associati hanno deliberato le modifiche proposte adottando le seguenti deliberazioni:

Comune di Andria - delibera del Commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 20/03/2020

Comune di Canosa di Puglia - delibere di Consiglio Comunale n. 18 del 24/04/2020, n. 20 del 8/05/2020 e n. 23 del 21/05/2020;

Comune di Spinazzola - delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 12/05/2020

Comune di Minervino Murge - delibere di Consiglio Comunale n. 11 del 27/05/2020, n. 13 del 16/06/2020 e n. 20 del 25/06/2020

RILEVATO che, pertanto, in conformità all'art. 21 dello Statuto sopra richiamato bisogna disporre la pubblicazione delle modifiche approvate, per la dovuta pubblicità, oltre che all'Albo Pretorio, anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonchè effettuare l'invio delle stesse al Ministero dell'Interno in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000;

Letto lo statuto dell'Unione;

Letto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto dell'Unione ARO 2 BT, prendere atto delle modifiche approvate dai Consigli comunali dei quattro Comuni associati, giuste deliberazioni in premessa richiamate, nel testo di seguito riportato:

⌚ All'art. 6 – *Durata, recesso, scioglimento* - è aggiunto il seguente comma:

In caso di recesso, il Comune recedente ritorna nella piena titolarità di funzioni e servizi già conferiti all'Unione; esso è obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ed agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel comune recedente. Il passaggio di competenze tra Unione e Comuni avviene in concomitanza con il provvedimento di recesso in maniera da garantire la continuità amministrativa.

⌚ E' inserito l'art. 6 bis – *Scioglimento* - nella stesura seguente:

La proposta di scioglimento dell'Unione è deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati dell'Unione.

Lo scioglimento consensuale dell'Unione è disposta con conforme deliberazione consiliare assunta dalla maggioranza dei comuni aderenti all'Unione, con le procedure richieste per le modifiche statutarie, nella quale si stabilisce la data di scioglimento dell'Unione.

Verificatisi i presupposti per lo scioglimento dell'Unione, la Giunta dell'Unione nomina un Commissario Liquidatore esterno, il quale nei sessanta giorni successivi alla nomina, dovrà depositare la proposta di bilancio ed il piano di riparto (delle risorse strumentali, patrimoniali, e del personale, indicante la parte spettante a ciascun comune).

Il piano di riparto garantisce l'equa suddivisione del patrimonio dell'Unione fra tutti i Comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni Comune.

Le controversie che potrebbero insorgere in dipendenza dall'applicazione del presente articolo ed in generale per ogni aspetto oggetto di conflitto, saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, scelto di comune accordo.

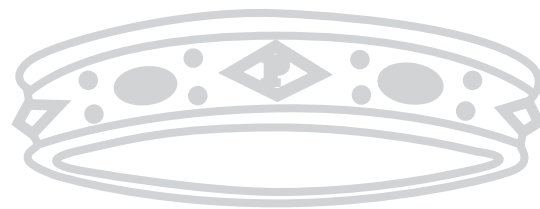
Nel caso in cui il Sindaco del Comune interessato coincida con il Presidente dell'Unione, il componente della Commissione arbitrale sarà scelto di comune accordo tra gli altri sindaci-

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 disporre la pubblicazione delle suddette modifiche all'Albo Pretorio online dell'Unione e dei Comuni associati, e sul Bollettino Ufficiale

della Regione Puglia e l'invio delle stesse al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

Andria, 02 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Maria Laura Mancini



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)